

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 70	SEDUTA DEL 12/05/2020
OGGETTO: ACCESSO E TRANSITO DEI BUS TURISTICI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO – SOSPENSIONE DEL PIANO TARIFFARIO DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2020.	

L'anno **duemilaventi** il giorno **dodici** del mese di Maggio, in via convenzionale* nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore **10:00**.

Seduta in modalità telematica, **completamente a distanza**, così come previsto dal “Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza”*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La seduta si svolge in **videoconferenza**, mediante piattaforma *Zoom Cloud Meeting*, alla presenza di:

NR	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE (a distanza)	ASSENTE
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	LEMUCCHI GIOVANNI	Vice Sindaco		X
3	VIETINA ILARIA MARIA	Assessora anziana	X	
4	BOVE GABRIELE	Assessore	X	
5	GIGLIOLI VALERIA	Assessora	X	
6	MAMMINI SERENA	Assessora	X	
7	MARCHINI CELESTINO	Assessore	X	
8	MERCANTI VALENTINA	Assessora	X	
9	RAGGHIANI STEFANO	Assessore	X	
10	RASPINI FRANCESCO	Assessore	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco, Alessandro Tambellini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.

Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Capo di Gabinetto ed il personale amministrativo necessario per supportare lo svolgimento delle sedute.

Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i presenti n. **9** e gli assenti n. **1**, dichiara aperta la seduta.

..... omissis

La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Promozione del Territorio - Dirigente, 06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente, “*ACCESSO E TRANSITO DEI BUS TURISTICI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO – SOSPENSIONE DEL PIANO TARIFFARIO DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2020.*”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Ragghianti, competente per materia;

premesse che:

la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 40 del 15.02.2002 ha approvato una regolamentazione di accesso dei bus turistici in ZTL che stabiliva il divieto, per gli stessi bus, di parcheggiare in tutto il territorio comunale eccetto che nelle zone appositamente individuate, nonché il pagamento di una tariffa per l'accesso alla ZTL, quale contributo giornaliero per gli oneri derivanti dalla circolazione stradale all'ambiente e al corpo stradale dal movimento dei bus turistici;

con deliberazioni di Giunta Comunale n. 124 del 06.05.2005, n. 80 del 07.04.2006, n. 11 del 12.01.2010 e n. 82 del 22.03.2011, sono state apportate variazioni in ordine sia alle aree di parcheggio che agli importi della tariffa giornaliera di accesso alla ZTL;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 335 del 23.09.2008 il servizio di check-in per i bus turistici e riscossione, in nome e per conto dell'Amministrazione, dei ticket bus per l'accesso e transito nella zona ztl veniva affidato in concessione alla società Itinera s.r.l., nel rispetto delle tariffe fissate dall'Amministrazione comunale;

con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 200/2012, n. 283/2014, n. 109/2015 e n. 51/2016 sono state apportate modifiche e integrazioni alle tariffe per l'accesso dei bus turistici alla Città di Lucca al fine di razionalizzare e semplificare il sistema tariffario e di conformarlo a quello adottato dalle altre città della Toscana e nell'ottica di una più generale riorganizzazione del sistema di accoglienza dei flussi turistici diretti alla città;

a seguito del progetto di fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del Codice Civile di Itinera s.r.l. in Metro s.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 16.10.2018, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 408 del 28.12.2018 il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Lucca e Metro s.r.l. per la gestione dei centri di accoglienza, informazione e diffusione dell'offerta turistica, riscossione bus turistici e relativi servizi accessori;

nello specifico l'art. 3 del suddetto contratto di servizio prevede che la società “*...Metro S.r.l. dovrà gestire in nome e per conto dell'Amm.ne Com.le il servizio e l'incasso del ticket per i bus turistici per l'accesso e il transito nella zona a traffico limitato nei vari centri di accoglienza e informazione turistica.*

Tale servizio verrà svolto da Metro S.r.l. nella veste di agente contabile secondo le modalità stabilite nel regolamento contabile del Comune di Lucca e nel rispetto delle normative vigenti per l'espletamento del servizio.

Per lo svolgimento del servizio Metro s.r.l. dovrà applicare le tariffe fissate dall'Amm.ne Com.le, incassando in nome e per conto della stessa i relativi proventi e si obbliga a versare nelle casse comunali le somme riscosse a titolo di ticket-bus...”;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 05.03.2019 è stato approvato un “testo unico” con precisazioni ed integrazioni che riunifica i diversi provvedimenti che, nel tempo, hanno definito il sistema tariffario, da ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 37 del 25.02.2020;

a partire dal mese di marzo 2020, tuttavia, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della crisi economica determinata dall'adozione delle misure di contenimento al diffondersi del virus - prima fra tutte il divieto di spostamento imposto alla popolazione a livello praticamente mondiale - il settore turistico si trova ad attraversare un periodo di inevitabile e profonda crisi, ed occorre constatare che l'attività turistico-ricettiva è in questa fase sostanzialmente ferma;

nell'attuale condizione di emergenza, il nostro Comune non può sottrarsi dal valutare l'adozione di misure straordinarie, se pur temporanee, a sostegno del proprio territorio e, nello specifico, della ripresa delle attività economiche collegate al turismo, le più colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia ancora vigenti;

si rende, dunque, necessario intervenire a sostegno del settore turistico e di tutto l'indotto economico e culturale ad esso collegato;

si ritiene, dunque, di individuare tale misura nella sospensione dal 1° giugno al 31 dicembre 2020 del sistema tariffario di accesso e transito dei bus turistici nella ZTL, in modo da poter favorire l'offerta turistica e facilitare l'accesso alla città che dovrà essere comunque presidiato dalla società Metro s.r.l. con l'emissione di ticket gratuiti;

atteso inoltre che:

ai sensi dell'art. 7 del Codice della strada è nella facoltà della Giunta Comunale, nell'ambito del proprio territorio di competenza, esercitare i poteri in ordine, fra gli altri, ad istituzione, regolamentazione e tariffazione delle aree destinate al parcheggio a pagamento e delle zone a traffico limitato;

le tariffe istituite in tali aree sfuggono sia alla nozione di tributo sia a quella di prestazione patrimoniale imposta ed esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato a tempi e a luoghi di ingresso e sosta; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti ritenuto indispensabile affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta e ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall'art. 23 Costituzione (Corte Costituzionale 29.1.2005, n. 66);

quindi, stante la sicura discrezionalità e facoltatività dei provvedimenti istitutivi e regolativi di cui all'art. 7 Codice della Strada e la natura giuridica delle relative entrate come sopra affermata dal Giudice delle Leggi, non ricorrono i principi di riserva di legge per le eventuali agevolazioni/esenzioni tariffarie né il principio di esazione obbligatoria delle entrate di derivazione giurisprudenziale;

rilevato e ritenuto che:

l'articolo 21-quater, comma 2, della Legge n. 241/1990, prevede che “[...] L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

la disapplicazione temporanea del piano tariffario di accesso e transito dei bus turistici alla ZTL, stante gli elementi di contingibilità e di urgenza che caratterizzano l'attuale fase emergenziale, costituenti senz'altro “gravi ragioni”, è da ritenere legittimamente attuabile attraverso lo strumento della sospensione degli effetti, in specie delle deliberazioni istitutive del sistema stesso;

considerato che:

la misura in oggetto, seppure destinata a produrre una riduzione delle entrate, tiene conto del fatto che il crollo dei flussi turistici dovuti alle misure di contenimento dell'epidemia avrebbe comunque determinato una riduzione dei relativi proventi, ritenuta in ogni caso sostenibile nel quadro delle complessive azioni volte al mantenimento degli equilibri finanziari, in corso di adozione da parte dell'ente;

la contingibilità e l'eccezionalità delle circostanze che hanno condotto alla sospensione del sistema tariffario dei bus turistici non rappresentano evidentemente e come espressamente disposto dal sopra citato art. 21 *quater*, una rinuncia definitiva del Comune di Lucca all'entrata derivante dai ticket bus turistici, in quanto il gettito risultante dalla loro riscossione costituisce una risorsa senz'altro preziosa per il nostro territorio;

terminata la fase di sospensione così deliberata, a partire dal 01.01.2021, il piano tariffario di accesso e transito dei bus turistici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.02.2020, troverà nuovamente applicazione, senza necessità di ulteriori atti deliberativi in tal senso;

quanto sopra premesso,

Visto l'art. 21 *quater*, comma 2, della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale “[...] L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.”

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (**allegati nn. 1 e 2**), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1 di sospendere gli effetti delle deliberazioni che approvano il piano tariffario dell'accesso e di transito dei bus turistici in ZTL (deliberazioni di G.C. n. 40/2002, n. 124/2005, n. 80/2006, n. 11/2010, n. 82/2011, n. 200/2012, n. 283/2014, n. 109/2015, n. 51/2016, n. 61/2019 e n. 37/2020) a far data dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

2 di disporre che la società Metro s.r.l., che gestisce il servizio di check-in per i bus turistici per l'accesso e transito nella ZTL e di loro riscossione, in nome e per conto dell'Amministrazione, continuerà a presidiare tale servizio emettendo l'ordinario ticket in forma gratuita;

3 di disporre che, terminata la fase di sospensione deliberata in questa sede, a partire dal 01.01.2021, il tariffario approvato nella sua ultima versione con deliberazione G.C. n. 37 del 25.02.2020, troverà nuovamente applicazione, senza necessità di ulteriori atti deliberativi in tal senso;

4 di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore 6 - Promozione Territorio, arch. Giovanni Marchi;

5 di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971;

Con successiva separata votazione, all'unanimità,

d e l i b e r a

6 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis

La seduta termina alle ore 10,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale
Corrado Grimaldi

il Sindaco
Alessandro Tambellini

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 6.2 - Sport e Turismo (comunale e sovracomunale)

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
GM02 - Parere tecnico.pdf.p7m	074b4f6d21ff4a6a70899614beca7bbf388363e24ac78b81306be39d8f91a569
GM03 - Parere contabile.pdf.p7m	8fd9b9267139460af410fcb842cb4a9cddcd0391c84c8a7456b4123540e3ace9